



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA

[tel: 0964 863213 // p.e.c.: cp-roccellaionica@pec.mit.gov.it // p.e.i: ucroccellaionica@mit.gov.it]

ORDINANZA LIMITAZIONE USO BANCHINA DI SW

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica

VISTA: la propria ordinanza n. 32/2016 che disciplina gli accosti nel porto di Roccella Jonica;

VISTA: la propria ordinanza n. 15/2016 che disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta in ambito portuale;

RITENUTO: necessario salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATA: la necessità di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di sbarco di migranti irregolari che giungono nel porto di Roccella Jonica e di agevolare l'intervento delle Forze di Polizia, del personale medico, delle Autorità Locali e delle Associazioni di Volontariato;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA

Art. 1 - Disposizioni generali

Dalla data del 12/10/2020 e fino a data stabilirsi, una porzione della banchina di sud/ovest del porto di Roccella Jonica, meglio evidenziata nell'allegata planimetria (Allegato 1), sarà interdetta all'ormeggio, alla sosta di qualsiasi mezzo e al deposito di qualsiasi attrezzatura.

Art. 2 - Disposizioni per il traffico veicolare e pedonale

L'accesso, il transito pedonale e veicolare, in prossimità dell'area sopra descritta, da parte di veicoli e persone preventivamente autorizzati dovrà avvenire, oltre a quanto già stabilito dall'Ordinanza di circolazione citata in premessa, prestando la massima attenzione in considerazione anche delle eventuali segnalazioni rivolte dal personale operante indicato in premessa e, comunque, non dovrà creare intralcio, ostacolo o pregiudizio allo svolgimento delle operazioni in corso.

Art. 3 - Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito.

Art. 4 - Disposizioni finali

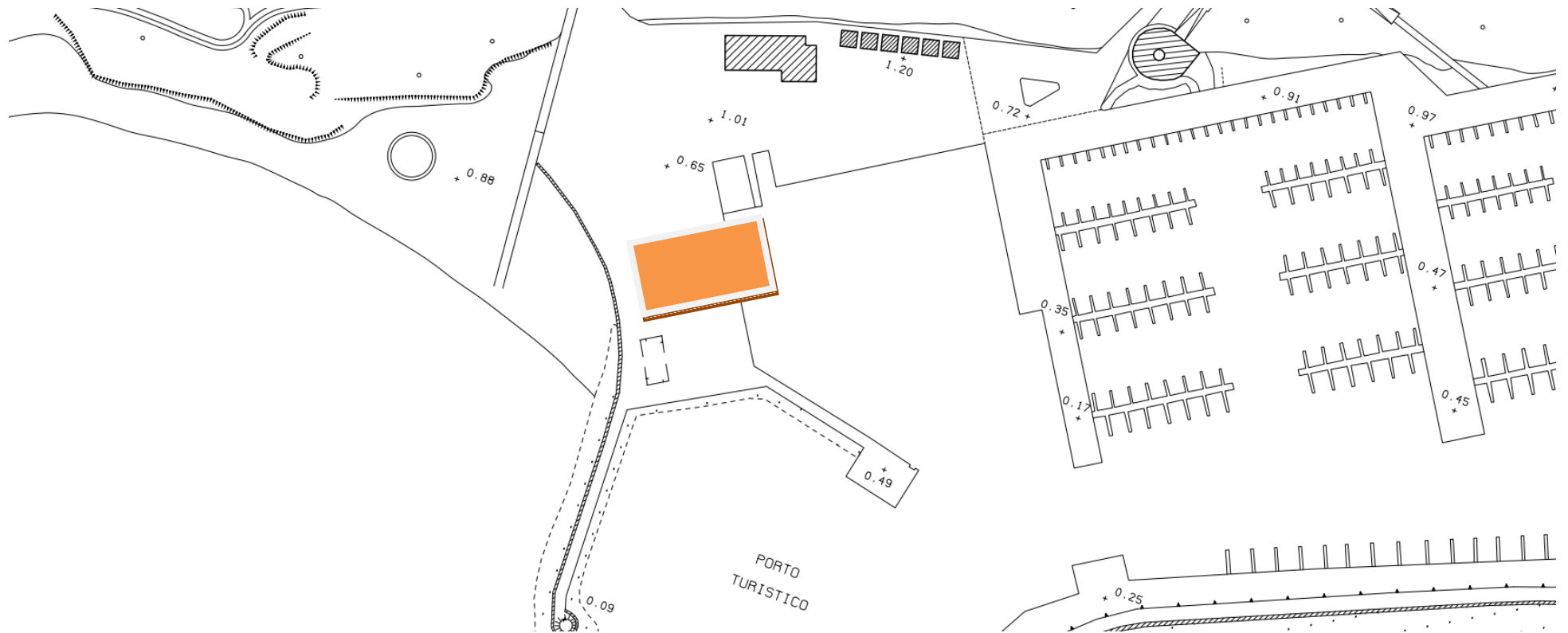
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica

Roccella Jonica, 12/10/2020

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Tommaso D'ARPINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e D.Lgs.
07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



LEGENDA



AREA INTERDETTA